



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA  
NUTRIZIONE  
Ufficio 2

Regioni e Province Autonome di  
Trento e Bolzano  
Servizi Veterinari e Servizi di Igiene  
degli Alimenti e della Nutrizione

Associazioni di categoria (settori  
produttivi tutti)

PEC

E p. c.

Segretariato Generale Ufficio 3  
Sede

Italrap [rpue.vet@esteri.it](mailto:rpue.vet@esteri.it)

ANMVI [anmvi@pec.anmvi.it](mailto:anmvi@pec.anmvi.it)

FNOVI [info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

Oggetto: Brexit, integrazioni alla circolare n. 37848 del 28/10/2020 sull'export di alimenti di  
origine animale dall'UE verso la Gran Bretagna

Si trasmettono agli Enti in indirizzo ed alle parti interessate i seguenti elementi di informazione  
integrativi rispetto alla circolare richiamata in oggetto.

L'imminente fine del periodo di transizione e l'assenza di un accordo di recesso che definisce il  
funzionamento del confine Comunitario con la Gran Bretagna (GB) secondo regole concordate, ha  
portato la Commissione Europea e gli Stati Membri a chiedere urgenti chiarimenti ai Servizi  
Veterinari del Regno Unito in merito ai dettagli applicativi di quanto già annunciato attraverso il  
Border Operating Model citato nella precedente circolare.

In premessa, appare opportuno precisare che, fino a quando il negoziato Brexit non sarà dichiarato  
concluso con o senza accordo, ogni misura sanitaria imposta dal Regno Unito (UK) sulle merci  
destinate alla GB è da considerare come una richiesta unilaterale proveniente da un Paese Terzo con  
il quale non sussistono accordi definiti in ambito Sanitario e Fitosanitario (SPS). Pertanto, sulla base  
di tali presupposti restano validi i principi contenuti nelle vigenti Linee guida operative per l'attività  
di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti  
( [http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6\\_2\\_2\\_1.jsp?lingua=italiano&id=2551](http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551) ).

In particolare si fa riferimento al reperimento dei requisiti sanitari da parte degli Operatori del  
Settore Alimentare (OSA) Italiani attraverso contatti diretti con gli importatori e la valutazione da  
parte dell' autorità competente locale circa la possibilità che detti requisiti possano essere  
formalmente sottoscritti.

Tuttavia, anche allo scopo di contenere eventuali lungaggini derivanti da istanze di certificazione sanitaria anche laddove queste non fossero strettamente necessarie, si segnalano i seguenti elementi comunicati dai Servizi Veterinari Britannici in merito a termini e condizioni applicabili alle differenti tipologie di prodotto destinate all'ingresso in GB e che si aggiungono a quelli già contenuti nel Border Operating Model di cui alla precedente nota e che restano confermati.

- Tutti i modelli di certificazione sanitaria richiesti per l'esportazione dall'UE verso GB sono reperibili al seguente link: <https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain>
- La certificazione sanitaria è richiesta a partire dal 1° gennaio 2021 per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures). Si precisa che per UK i suddetti prodotti vengono individuati da dispositivi normativi che replicano i contenuti della norma comunitaria vigente<sup>1</sup> in materia di:
  - ✓ misure di salvaguardia applicati dalla UE per importazioni, transito e deposito di prodotti provenienti da Paesi Terzi;
  - ✓ regionalizzazione delle misure di restrizione imposte alla movimentazione di animali e prodotti a seguito di malattie infettive animaliA partire dal 1° aprile 2021 la stessa certificazione sanitaria sarà necessaria anche per gli altri prodotti di origine animale (POAO nella cui definizione sono ricompresi i prodotti composti).
- Lo stato sanitario dei singoli Stati Membri UE in relazione alle tipologie di prodotti destinati alla GB (carne, prodotto a base di carne, latte, prodotto a base di latte etc.) è anch'esso stabilito da UK in accordo con la vigente normativa comunitaria e le pertinenti informazioni sono riassunte in tabelle pubblicate dalle autorità britanniche nella pagina di seguito linkata: <https://data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/trade-of-food-animals-and-animal-products-between-the-eu-and-the-uk>
- Laddove richiesto, il certificato sanitario dei prodotti esportati in GB deve riportare il numero di notifica univoco (UNN). A tale proposito le Autorità britanniche hanno dichiarato che è responsabilità dell'importatore GB fornire all'esportatore UE il suddetto UNN. Per maggiori dettagli, vedasi il border operating model al seguente link: <https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model>

Considerato che il negoziato Brexit non è concluso, risultando ancora intense le trattative e le richieste di chiarimenti presentati alla UK dalla Commissione e dagli Stati Membri, sarà cura della scrivente fornire eventuali ulteriori aggiornamenti

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Casciello

Referenti  
Nicola Santini – 06 59946774  
E-mail [n.santini@sanita.it](mailto:n.santini@sanita.it)  
Anna Beatrice Ciorba – 0659946937  
E-mail: [ab.ciorba@sanita.it](mailto:ab.ciorba@sanita.it)

<sup>1</sup> [Regolamento \(UE\) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010](#)  
[Decisione 2000/572/CE](#)  
[Decisione \(2007/777/CE\)](#)